

**Delibera n.11 / 2007 / par - Parere sulla possibilità, per un ente locale,
di incrementare l'indennità di funzione spettante al Sindaco e agli
Assessori comunali (art. 1, comma 54, l. n. 266 / 2005)**

Del. n.11P/2007



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- - Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- - Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- - Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- - Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- - Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione"

tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 60 del 27 marzo 2007, pervenuta il 2 aprile, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, riassumibile nel seguente quesito: "L'amministrazione comunale, con atto della Giunta adottato ai sensi dell'art. 82, comma 11, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, può decidere di incrementare l'indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori comunali, come determinato, da ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266?".

Sulla base di una preliminare decisione collegiale, il quesito è stato sottoposto alla centrale Sezione delle autonomie che si è adoperata per conoscere e comunicare, a fini di coordinamento, gli orientamenti adottati da altre Sezioni regionali.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente.

Da un lato, infatti, la riduzione delle indennità in questione è stata dettata da una disposizione di legge statale nel presupposto di affermare con essa principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ciò che attrae la fattispecie in un ambito ampliato di contabilità pubblica; dall'altro, a seguito della Convenzione citata nelle premesse, questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con la cautela di non inserirsi in oggetti di contenzioso), ed è innegabile che la legittimità o meno del ripristino delle indennità potrebbe essere ivi valutata.

Ciò consente di superare l'orientamento contrario assunto dalla maggioranza delle Sezioni regionali in merito a questione analoga, come fatto presente dalla Sezione delle autonomie.

3. Si rileva, preliminarmente, che il comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria del 2006, è stato recentemente dichiarato incostituzionale (Corte costituzionale, n. 157 del 2007) ma limitatamente alla parte in cui esso si riferisce ai titolari degli organi politici regionali. La sentenza stessa, pur confermando una linea interpretativa di carattere generale (divieto per la legge statale di imporre minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per il raggiungimento di obiettivi dalla stessa determinati) sottolinea che per le

autonomie regionali la legge n. 62 del 1953 demanda la fissazione delle indennità degli organi politici alle leggi e agli statuti regionali, laddove, per gli enti locali, il testo unico n. 267 del 2000 affida tale scelta ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato- autonomie locali.

In tali termini, l'intervenuta pronuncia costituzionale non influisce direttamente sul merito del quesito. Essa, tuttavia, richiama con forza la necessità di dare della disposizione una lettura "secundum Constitutionem", tale da limitarne l'efficacia al solo esercizio 2006, cui la manovra finanziaria della legge n. 266 si è riferita.

Ad affermare ciò concorre non soltanto il raffronto con altre disposizioni di portata restrittiva alle quali la legge stessa ha espressamente conferito efficacia pluriennale ovvero permanente, ma anche la circostanza evidenziata dall'amministrazione proponente, secondo cui una norma contraria è stata stralciata dal testo originario della legge finanziaria del 2007.

La lettera della disposizione qui in esame, d'altra parte, facendo riferimento all'ammontare delle indennità in concreto risultante alla data del 30 settembre 2005 (di precetto specifico e puntuale parla, ad altri effetti, la sentenza della Consulta), non consente di ritenere che la rideterminazione legislativa abbia inteso modificare, in via permanente, norme che non soltanto sono inserite in un testo unico (la tecnica legislativa pretende, in tal caso, un'espressa individuazione delle disposizioni incise) ma che affidano le determinazioni dei compensi a un meccanismo procedurale finalizzato ad una condivisa valutazione.

La Sezione delle autonomie avverte, in ogni caso, che sulla linea indicata si è pronunciata la maggioranza delle Sezioni interpellate e che hanno fornito riscontro.

Al quesito deve pertanto darsi risposta positiva, non senza richiamare (sull'opportunità della scelta la Corte non ha voce) le ovvie cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 60 del 27 marzo 2007.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Tavarnelle Val di Pesa e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2007.

Il Presidente e Relatore
f.to Francesco BATTINI

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2007

Il Direttore della segreteria

f.to Pier Domenico BORRELLO